

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



LA TUTELA DELLA VITTIMA NELL'ORDINAMENTO EUROPEO: QUALE IMPATTO DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE?

Silvia Paoletti

Abstract

[The protection of the victim in European Law: what will be the impact of Directive 2012/29 / EU?] Adopted by the European Parliament and the Council of Europe a decade after the 2001/220 / JHA Framework Decision, Directive 2012/29 / EU complements the European Statute as regards the victims of crime. The latter are granted a number of prerogatives intended to ensure that they take part in the legal proceedings in a conscious and mindful way and to avoid the risk of so-called secondary victimization. Italy has just adopted measures to implement the Directive, because the increased protection for crime victims concerns a constitutionally guaranteed principle.

Key Words :

Directive, criminal proceedings, inclusive guarantees, secondary victimization

Vol. 3 (2016)





La tutela della vittima nell'ordinamento europeo: quale impatto della direttiva 2012/29/UE?

Silvia Paoletti*

1. GARANTIRE UNA PROTEZIONE *AD HOC* ALLA PERSONA OFFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE: UNA SCELTA NECESSARIA

L'interesse per la vittima del reato sul piano sovranazionale comincia a svilupparsi agli inizi degli anni 80 del '900, con l'emanazione dei primi atti normativi europei in materia. In particolare, il riferimento è all'attività svolta dalle organizzazioni sovranazionali, che hanno assunto un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali, rimasti piuttosto inerti rispetto alla questione della salvaguardia della persona offesa dal reato nel procedimento penale¹.

Invero, fino a quel momento assolutamente sporadici risultavano essere gli interventi legislativi interni a tutela dell'offeso e, per lo più, relegati ad un numero assai circoscritto di Paesi comunitari. I motivi che portavano a privilegiare un «*diritto penale senza vittime*»² sono essenzialmente rinvenibili nel timore degli Stati di comprimere troppo le garanzie offerte dai propri ordinamenti all'imputato, mettendone in pericolo i diritti e minacciando così i cardini del giusto processo, oltre che nella preoccupazione di sancire «*la legittimità dell'aspirazione vendicativa della vittima*»³. Peraltro, il riconoscimento da parte del sistema penale dei diritti dell'offeso, essendo essi interessi eminentemente privati, avrebbe determinato una forte contrapposizione tra la loro essenza e la

* Silvia Paoletti è dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

¹ M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 1, tra le organizzazioni sovranazionali che hanno sollecitato i legislatori interni degli Stati membri nell'accordare alla vittima del reato una tutela peculiare, annovera l'ONU, quale organizzazione a carattere universale e il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, quali organi a carattere regionale.

² L'espressione è di L. CORNACCHIA, *Vittima e giustizia criminale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, p. 1761.

³ L. CORNACCHIA, *Vittima e giustizia criminale*, cit., p. 1761.

necessaria natura pubblicistica dell'intervento punitivo, con il rischio di generare così criticità di non poco momento dovute alla difficile compatibilità tra le prerogative proprie della vittima del reato e il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria. Pertanto, l'offeso non ha mai assunto – neppure oggi – un ruolo centrale nel procedimento, restando relegato ad una sorta di «*forgotten man*»⁴, il cui conflitto nei confronti del reo ha dovuto necessariamente trovare una composizione solo attraverso un intervento penale di natura pubblicistica⁵.

Malgrado la rilevata riluttanza dei legislatori interni ad “aprire le porte del processo penale” alla vittima del reato, negli ultimi decenni l'attenzione riservata da parte delle organizzazioni sovranazionali alla posizione dell'offeso si è – come già anticipato – significativamente intensificata, proprio a causa del proliferare di una criminalità di dimensioni transnazionali che ha iniziato a colpire, in special modo, soggetti particolarmente bisognosi di protezione sia in riferimento alla lesione ricevuta dalla condotta del reo, sia in riferimento alle proprie personali caratteristiche⁶.

Le principali ragioni che hanno condotto ad accordare una protezione specifica all'offeso sono, dunque, essenzialmente di matrice politico-criminale e poggiano sostanzialmente sulla avvertita necessità di «*potenziare ed armonizzare nei Paesi dell'Unione europea gli strumenti di protezione delle vittime*»⁷, a fronte del crescente incremento del numero delle persone offese da reato quale conseguenza diretta – tra l'altro – della rimozione delle frontiere interne. Sotto un profilo più eminentemente giuridico, gli interventi legislativi sovranazionali volti a raccordare tra loro i meccanismi di tutela offerta alla vittima da parte degli Stati membri traggono origine dai principi di libera circolazione dei cittadini e di trattamento egualitario degli stessi nello spazio comunitario.

Si deve alla creazione del cosiddetto Terzo Pilastro, che ha determinato il riconoscimento in capo all'Unione Europea di una specifica competenza in materia penale, la legittimazione dell'intervento del legislatore sovranazionale volto all'effettivo riconoscimento alla vittima del reato non soltanto di una tutela di natura risarcitoria, ma anche di una specifica protezione nel processo e dal processo⁸.

La richiamata competenza del legislatore sovranazionale risulta ora persino rafforzata dal tenore dei principi dettati dal *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, secondo cui i diritti delle “vittime della criminalità” rientrano tra le materie per le quali il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa possono stabilire norme minime attraverso direttive di armonizzazione penale (Titolo V, Capo IV, art. 82 par. 2, lett. c).

2. I PIU' SIGNIFICATIVI INTERVENTI DEL LEGISLATORE EUROPEO A TUTELA DELLA VITTIMA DEL REATO: DALLA

⁴ In tal senso, L. CORNACCHIA, *Vittima e giustizia criminale*, cit., p. 1763.

⁵ H. BELLUTA, *Un personaggio in cerca di autore: la vittima vulnerabile*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012, p. 96, individua nell'impianto normativo processualpenalistico italiano un «*peccato originale*» «*nella scarsa attenzione tradizionalmente riservata alle vittime dei reati, non più titolari diretti di un diritto all'esercizio dell'azione penale da quando l'ordinamento ha deciso di arrogare ad un organo dello Stato – il pubblico ministero – il potere punitivo*».

⁶ L'osservazione è di M. VENTUROLI, *La tutela della vittima*, cit., p. 3.

⁷ Così M. VENTUROLI, *La tutela della vittima*, cit., p. 4.

⁸ La conclusione è di M. VENTUROLI, *La tutela della vittima*, cit., p. 5, il quale rileva come la salvaguardia che l'Unione Europea è legittimata a garantire alla persona offesa dal reato sia «*estesa al diritto penale sostanziale e processuale*».

DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI ALLA DIRETTIVA 2012/29/UE

Un atto normativo europeo di fondamentale rilevanza per la protezione della vittima del reato, tanto da aver rappresentato per oltre un decennio il caposaldo indiscusso della legislazione sovranazionale in materia di salvaguardia dell'offeso, è certamente rappresentato dalla Decisione Quadro n. 2001/220/GAI, emanata dal Consiglio il 15 marzo 2001 allo scopo di assicurare una «*migliore e più efficace tutela lungo tutto l'arco del processo*»⁹.

In particolare, la normativa in discorso ha inteso spingere gli Stati membri a riconoscere alla persona offesa dal reato un ruolo effettivo nel procedimento penale, mettendo la stessa nelle condizioni di parteciparvi in maniera cosciente e consapevole, nel pieno rispetto della propria dignità personale¹⁰. Innanzitutto, la Decisione Quadro 2001/220/GAI definisce all'art. 1 la vittima come «*la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro*» e ad essa riconosce una serie di prerogative esercitabili nel corso dell'intero procedimento penale¹¹. Tra le principali garanzie che il testo normativo assicura all'offeso possono annoverarsi le seguenti: il diritto a partecipare attivamente all'*iter* procedimentale e il corrispondente obbligo per gli Stati membri di assicurare un trattamento rispettoso della dignità personale (art. 2 Decisione Quadro 2001/220/GAI); il diritto ad essere sentito durante il procedimento per fornire elementi di prova ed il corrispondente obbligo da parte degli Stati membri di limitare le audizioni ai soli casi necessari alla definizione del procedimento penale (art. 3 Decisione Quadro 2001/220/GAI); il diritto all'informazione, quale presupposto fondamentale per consentire una effettiva partecipazione al procedimento penale (art. 4 Decisione Quadro 2001/220/GAI); l'obbligo da parte degli Stati membri di adottare misure specifiche volte a ridurre le difficoltà linguistiche di comunicazione nelle fasi più importanti del procedimento (art. 5 Decisione Quadro 2001/220/GAI); il diritto di usufruire di un rimborso per le spese sostenute (art. 7 Decisione Quadro 2001/220/GAI) e, in presenza dei requisiti, dell'assistenza legale gratuita o del gratuito patrocinio o di altre forme di sussidio (art. 6 Decisione Quadro 2001/220/GAI); l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere la testimonianza con modalità protette, ove ciò sia reso necessario per tutelare le vittime dalle potenziali conseguenze pregiudizievoli dell'audizione in udienza pubblica (art. 8 Decisione Quadro 2001/220/GAI); il diritto a ricevere in tempi ragionevoli una decisione riguardo al risarcimento da parte dell'autore del reato (art. 9 Decisione Quadro 2001/220/GAI); l'obbligo per gli Stati membri di prestare alla vittima un'adeguata assistenza in relazione a tutti i suoi possibili bisogni (legali, medici, psicologici), anche se richiesta dopo il termine del procedimento penale (art. 13 Decisione Quadro 2001/220/GAI); la necessità che persone destinate a venire a contatto con le persone

⁹ Le parole sono di S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada*, cit., p. 8, la quale definisce la Decisione Quadro n. 2001/220/GAI un «*vero quadro di sintesi della politica dell'Unione in favore della vittima*», rilevando altresì che tale atto normativo «*rappresenta uno dei più compiuti tentativi di armonizzazione nell'ambito processuale penale*». M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada*, cit. p. 60, parla della Decisione Quadro n. 2001/220/GAI come di «*una vera e propria pietra miliare a livello sovranazionale*».

¹⁰ In tal senso, M. VENTUROLI, *La tutela della vittima*, cit., p. 7.

¹¹ M. VENTUROLI, *La tutela della vittima*, cit., p. 8.

offese, specie le più deboli, abbiano una adeguata formazione professionale (art. 14 Decisione Quadro 2001/220/GAI).

L'atto normativo in commento affronta poi la questione dei diritti delle vittime residenti in altro Stato membro, al fine di evitare che le eventuali differenze processuali esistenti tra i Paesi dell'Unione Europea costituiscano un ostacolo al principio della libera circolazione dei cittadini, consentendo altresì a chi sia stato offeso da un reato in uno Stato membro diverso dal proprio di seguire il processo e di ottenere il risarcimento del danno una volta rientrato nel Paese di residenza¹².

Preme, in ogni caso, rilevare che la Decisione Quadro 2001/220/GAI, al considerando n. 9, esplicita una limitazione rispetto alle garanzie riconoscibili alla vittima del reato, escludendo che le disposizioni ivi contenute impongano agli Stati membri l'obbligo di garantire all'offeso un trattamento equivalente a quello riservato alle parti del procedimento. Dunque, se da un lato l'atto normativo in parola assicura un aumento di garanzie in favore della vittima, dall'altro, non determina tuttavia «nessuna alterazione dell'equilibrio interno al processo mediante il riconoscimento di poteri che possano derivare per contrapposizione da quelli riconosciuti all'imputato»¹³.

A circa un decennio di distanza dall'emanazione della Decisione Quadro 2001/220/GAI – e, precisamente, il 25 ottobre 2012 – il Parlamento e il Consiglio d'Europa, sulla scorta del disposto di cui all'art. 82 par. 2 lett. c) del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, hanno adottato la Direttiva 2012/29/UE recante «*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*»¹⁴, la quale ha sostituito la precedente normativa, meno ampia ed articolata, con lo scopo precipuo di consolidare la protezione accordata all'offeso “nel processo” e “dal processo”. La Direttiva in parola individua una serie di regole minime cui ogni Stato membro è chiamato a conformarsi, nel pieno rispetto della cosiddetta “tabella di marcia di Budapest” contenuta nella Risoluzione del Consiglio D'Europa datata 10 giugno 2011¹⁵. Giova rilevare che lo strumento adoperato per tracciare le linee-guida per la predisposizione di uno Statuto europeo della vittima¹⁶, quello della Direttiva appunto, per un verso, vincola gli Stati membri al risultato concreto da raggiungere, facendo salva la competenza degli organi nazionali nell'individuazione dei mezzi da impiegare; per altro verso, genera un obbligo di interpretazione conforme in capo ai giudici nazionali,

¹² Al riguardo, cfr. M. VENTUROLI, *La tutela della vittima*, cit., p. 11.

¹³ S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima*, cit., p. 8. L'A. evidenzia poi che la rilevanza concreta del testo normativo in commento e «la sua intrinseca capacità di incidere in modo determinante sulle strutture del processo penale sono emerse solo con il caso Pupino (Corte giust., 16 giugno 2005, causa C-105/03), in cui la Corte di giustizia ha affermato l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione europea anche nell'ambito del cd. Terzo pilastro».

¹⁴ H. BELLUTA, *Per piccoli passi: la vittima di reato cerca spazio nel procedimento penale*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 1, definisce la Direttiva 2012/29/UE lo «statuto garantistico apprestato in sede europea per la vittima».

¹⁵ Risoluzione del Consiglio D'Europa del 10 giugno 2011 (2011/C 187/01) recante «*Disposizioni per la tutela dei diritti della vittima del reato nei procedimenti penali*».

¹⁶ M. VENTUROLI, *La tutela della vittima*, cit., p.11, rileva come «lo statuto europeo della vittima nel processo penale ruota attorno a diversi pilastri: il diritto della vittima a partecipare “alla giustizia” quale forma primaria di compensazione simbolica della vittima, che si traduce tanto nel prendere parte al processo penale tradizione quanto nell'avvalersi di mezzi alternativi di definizione dei conflitti (...); il diritto alla compensazione monetaria per il danno subito dal reato; il diritto alla protezione della vittima dai rischi di vittimizzazione secondaria». In riferimento a tale ultimo aspetto, cfr. *infra* questo stesso paragrafo.

nonché una responsabilità dello Stato inadempiente per i danni da inosservanza provocati ai singoli cittadini¹⁷.

Insomma, la Direttiva assume seppur indirettamente una rilevanza pregnante all'interno degli ordinamenti interni degli Stati membri quanto alla realizzazione del suo scopo – dichiarato al Considerando n. 4 – di rivedere ed integrare i principi enunciati nella Decisione Quadro 2001/220/GAI¹⁸, realizzando «*significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali*», ferma restando la possibilità per i singoli Stati membri di ampliare i diritti ivi previsti, al fine di assicurare un livello di protezione più elevato all'offeso¹⁹. In particolare, l'obiettivo della Direttiva, a mente dell'art. 1 par. 1, è quello di «*garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali*», dovendo le stesse essere «*riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale*»²⁰.

L'Unione Europea ha emanato la Direttiva in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 5 TFUE, reputando gli Stati membri singolarmente non idonei a perseguire l'obiettivo di garantire alle vittime di reato adeguati livelli di informazione, assistenza, protezione e possibilità di partecipazione al procedimento penale. All'uopo, l'atto europeo fornisce una nozione piuttosto ampia del concetto di “vittima”, molto più pregnante rispetto a quella introdotta nella Decisione Quadro

¹⁷ S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo Statuto europeo delle vittime di reato*, Cedam, p. 5, in merito alla valenza dei principi introdotti dalla Direttiva 2012/29/UE, evidenzia l'applicabilità diretta delle norme *self executing* ivi contenute, che assicurano «*un incremento sostanziale della forza di penetrazione dell'atto legislativo europeo nei sistemi nazionali*», oltre a garantire nuove possibilità di ricorso al sindacato della Corte di Giustizia.

¹⁸ S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 4, rileva che nella Direttiva in parola si nota immediatamente «*la particolare attenzione alla violenza contro le donne e contro i bambini in quanto vittime vulnerabili*», sulla scorta dei principi già sanciti da testi normativi fondamentali adottati «*in seno al Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote*».

¹⁹ Sul punto, cfr. H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 1, il quale sottolinea come l'emanazione della Direttiva 2012/29/UE muova dalla richiesta, formulata nei confronti degli Stati membri già dall'art. 2 della Decisione Quadro 2001/220/GAI, «*di prevedere nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime*».

²⁰ H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 1, definisce il disposto di cui all'art. 1 «*lo scopo fondamentale della Direttiva 2012/29/UE*». Lo stesso par. 1 dell'art. 1 continua precisando che i diritti previsti dall'atto normativo sovranazionale devono trovare applicazione nei confronti delle vittime in modo non discriminatorio, anche in relazione al loro *status* in materia di soggiorno. Al par. 2 si afferma che gli Stati membri, in applicazione della Direttiva, debbono anzitutto considerare l'interesse superiore del minore, procedendo – in ogni caso – ad una valutazione individuale e privilegiando «*un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni*». Ulteriori indicazioni [interpretative delle disposizioni inserite nel testo normativo] sono contenute nel considerando n. 66, il quale evidenzia che la Direttiva stessa «*è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non discriminazione, il principio della parità tra uomini e donne, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto ad un giudice imparziale*». S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 5, in riferimento agli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo con l'emanazione della Direttiva 2012/29/UE, rileva che, per un verso, il fine risulta quello di «*garantire alle vittime informazione, assistenza e protezione adeguate, anche a prescindere dall'esistenza di un accertamento penale; dall'altro, offrire loro la possibilità di partecipare al procedimento penale*». L'A. evidenzia altresì che il grado di protezione accordata all'offeso varia proprio sulla scorta della richiamata duplice finalità. Invero, il diritto all'informazione e all'assistenza «*riceve un pieno riconoscimento, tanto che la direttiva si esprime all'indicativo, quasi ad esprimere la volontà di obbligare gli Stati membri ad adottare alcune misure*»; viceversa, il legislatore europeo pare aver riconosciuto un vero e proprio diritto alla celebrazione di un processo e alla partecipazione ad esso in capo all'offeso.

2001/220/GAI: invero, l'art. 2 par. 1 della Direttiva 2012/29/UE definisce "vittima" «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» come pure – e qui si nota l'annunciato ampliamento – «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»²¹.

Non solo. Dalla lettura del testo normativo sovranazionale in discorso, si evince chiaramente il mutamento di collocazione della persona offesa nello scenario processualpenalistico, dovendo il reato ritenersi non solo un fatto socialmente dannoso per la collettività, ma anche una violazione dei diritti individuali del soggetto che lo subisce; diritti, questi, che si pongono su un piano antitetico rispetto a quelli facenti capo al soggetto imputato.

Sulla scorta degli indicati aspetti, taluno ha condivisibilmente sottolineato come il ruolo riservato all'offeso dalla Direttiva 2012/29/UE determini il profilarsi di «una linea di demarcazione tra vittima e danneggiato»: invero, la prima afferisce all'ambito penalistico della tutela giudiziaria ed il secondo a quello civilistico del risarcimento del danno; si rileva così l'opportunità di assicurare alla persona offesa un proprio «ruolo "difensivo"» nel procedimento penale, ben potendo la pretesa risarcitoria azionarsi anche in altra sede²².

Per converso, la Direttiva al *considerando* n. 12 chiarisce che con la locuzione "autore del reato" si allude sia alla persona condannata sia alla persona indagata o imputata prima dell'eventuale declaratoria di penale responsabilità e della condanna, facendosi in ogni caso salva la generale presunzione di innocenza.

Il legislatore europeo riconosce alla vittima del reato – così come ampiamente definita – una vasta gamma di diritti e prerogative esercitabili lungo l'intero *iter* procedimentale, dal momento della presentazione della denuncia o dall'avvio *ex officio* delle indagini preliminari fino alla fase dell'esecuzione penitenziaria (*Considerando* n. 22); diritti che debbono essere garantiti indipendentemente dalla circostanza che l'autore del reato sia stato identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare sussistente tra quest'ultimo e la vittima. Peraltro, per alcuni di essi l'esercizio può prescindere dall'instaurazione di un procedimento penale²³. L'effettività delle garanzie minime previste²⁴ dovrebbe concretamente venire assicurata da una "valutazione individuale della vittima", tale da consentire l'enucleazione delle sue principali caratteristiche e le migliori modalità per il

²¹ S. CONIGLIARO CIVELLO, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 2, rileva che l'art. 2 par. 1 della Direttiva 2012/29/UE risulta innovativo rispetto all'omologo inserito nella Decisione Quadro 2001/220/GAI, «comprendo oltre che la persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa del reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito pregiudizio». Esclusa dalla categoria di vittima è comunque la persona giuridica, la quale pertanto risulta estranea all'operatività delle garanzie accordate dalla Direttiva.

²² In tal senso, H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 1, il quale osserva altresì come, in base ai principi europei, la vittima del reato irrompa sulla scena processuale penale, dovendosi alle stesse quindi riconoscere un ruolo di matrice penalistica che le consenta di interloquire con le parti processuali principali, allo scopo di realizzare una effettiva tutela dell'offeso dal reato e dal suo autore.

²³ F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 7, osserva che nella Direttiva in parola sono riconosciuti taluni diritti il cui esercizio potrà essere condizionato al ruolo che le vittime del reato assumono nel sistema giudiziario interno agli Stati membri, richiedendosi pertanto agli stessi di precisare la portata concreta di tali diritti.

²⁴ H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 2, rileva come le garanzie offerte dalla Direttiva 2012/29/UE rappresentano delle «norme minime, necessarie ma non per forza sufficienti».

soddisfacimento delle sue specifiche istanze di protezione²⁵. Una simile analisi appare idonea a salvaguardare l'offeso anche dal rischio di cosiddetta "vittimizzazione secondaria" o ripetuta, diretto effetto delle ripercussioni negative prodotte dal successivo confronto dello stesso con la società e la realtà normativa²⁶, apparendo questo particolarmente grave a fronte di talune specifiche categorie di reato. All'uopo, la formazione di operatori esperti, quali funzionari di polizia, giudici, avvocati e personale tecnico che fornisca servizi di assistenza, sostegno e giustizia riparativa, rappresenta – secondo il legislatore europeo – strumento indispensabile per un contatto consapevole con la persona offesa, assicurando particolare sensibilità alle esigenze della stessa (art. 25 Dir. 2012/29/UE)²⁷.

In un'ottica di protezione rafforzata della vittima, peraltro, la Direttiva prevede che coloro i quali risiedono in uno Stato membro diverso da quello di commissione del reato possono sporgere denuncia sia in quest'ultimo sia in quello di residenza (art. 17 Dir. 2012/29/UE)²⁸.

Come si avrà modo di analizzare appresso, la linea di politica processuale adottata dal legislatore europeo e volta ad assicurare il diritto alla partecipazione da parte della vittima del reato si estrinseca mediante il riconoscimento in capo alla vittima stessa di una serie di garanzie informative²⁹, di un diritto all'assistenza linguistica, di un diritto all'ascolto e al riesame della decisione di non esercitare l'azione penale, di un diritto al patrocinio a spese dello Stato, di un diritto di ottenere una decisione sulla pretesa risarcitoria nella sede privilegiata del processo penale³⁰.

²⁵ S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 18, cogliendo la *ratio* della scelta di incentivare una forma di personalizzazione della protezione dell'offeso, evidenzia come la Direttiva 2012/29/UE intenda tutelare «non una vittima qualsiasi, standardizzata, bensì una persona specifica, con le sue precise esigenze e problematiche». L'A. sottolinea che, all'uopo, il legislatore europeo indica, quali profili da considerare nell'analisi dell'individualità della vittima, le sue personali caratteristiche, la natura del reato consumato, nonché le peculiari circostanze in cui l'illecito è stato commesso.

²⁶ Così F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale*, cit., pp. 3 e 4; M. GIALUZ, *Lo statuto europeo*, cit., p. 65, rileva che il rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta (*repeat victimisation*) «sembra debba intendersi in senso lato come comprensivo anche dei pericoli di intimidazione, che assumono invece valenza autonoma per la figura del testimone».

²⁷ Sul punto, cfr. M. E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE* (dalla Relazione svolta al Convegno "I nuovi orizzonti della giustizia penale europea", organizzato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale "Gian Domenico Pisapia, Milano, 24-26 ottobre 2014), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1789 e ss., la quale definisce i principi indicati nella Direttiva 2012/29/UE come costituenti un «diritto penale empatico», che si estrinseca «in un complesso di previsioni atte a promuovere un rinnovamento culturale attraverso la messa a punto dei servizi di assistenza alle vittime del reato anche al di fuori del processo, nonché attraverso la formazione di corpi di polizia, magistrati e avvocati».

²⁸ Il legislatore europeo ha altresì precisato che, qualora la vittima lasci il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, sarà quello di residenza a fornire assistenza, sostegno e protezione, potendosi per le necessarie audizioni adottare la teleconferenza.

²⁹ Al riguardo, H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 2, rileva come i diritti della vittima del reato all'informazione e alla partecipazione «si rapportano teleologicamente, ponendosi il diritto di conoscere quale presupposto di un'effettiva e consapevole attività processuale».

³⁰ M. E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE*, cit., p. 1789 e ss., evidenzia come la rimodulazione del procedimento penale nel rispetto dei canoni di tutela dei diritti fondamentali della vittima del reato in ogni fase del processo contribuisca alla concretizzazione del cosiddetto «umanesimo processuale»: invero, la centralità dell'offeso diventa fattore di umanizzazione del diritto penale che consente la celebrazione di un «processo penale antropocentrico». L'A. evidenzia la necessità di compendiare le diverse garanzie assicurate ai protagonisti del processo, in modo tale da non rendere il procedimento penale iniquo ai sensi dell'art. 6 CEDU. S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 885, sottolinea che «il parterre di garanzie apprestate per la vittima è

3. LE PRINCIPALI GARANZIE PARTECIPATIVE OFFERTE ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO DALLA DIRETTIVA 2012/29/UE

Al fine di assicurare alla persona offesa dal reato una partecipazione cosciente e consapevole al procedimento penale, l'art. 4 Dir. 2012/29/UE prevede il diritto per la stessa di ricevere informazioni che siano facilmente comprensibili, sin dal primo contatto con l'autorità, dovendo all'uopo gli Stati membri mettere a disposizione – ove necessario – un servizio gratuito di interpretazione³¹. Le informazioni dovrebbero pervenire all'offeso in forma orale o scritta all'ultimo recapito postale conosciuto ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato all'autorità competente e dovrebbero riguardare «*il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa*»³².

Tipica espressione della garanzia in parola è rappresentata dal diritto di ottenere da parte dell'autorità di polizia un avviso di ricevimento scritto della denuncia contenente gli elementi essenziali del reato, che – nel caso non comprenda quella del procedimento – la vittima potrà sporgere utilizzando una lingua conosciuta o ricevendo la necessaria assistenza linguistica³³.

Numerose sono le ulteriori informazioni da fornire alla persona offesa, attinenti principalmente ai seguenti profili: le procedure per la presentazione della richiesta di misure di protezione; le condizioni per ottenere assistenza legale anche a spese dello Stato e il risarcimento del danno; le procedure cui ricorrere in caso di residenza in altro Stato; i contenuti della decisione, dovendo la vittima ricevere comunicazione di ogni pronuncia sulla colpevolezza o comunque conclusiva del procedimento; i servizi di giustizia riparativa disponibili e le condizioni per ottenere il rimborso delle spese affrontate. In particolare, l'art. 6 Dir. 2012/29/UE prevede il diritto della vittima ad essere informata senza indebito ritardo dell'avvio di un procedimento a seguito della propria denuncia che si somma al diritto di conoscere l'eventuale decisione di non luogo a procedere o di non proseguire le indagini oppure la data e il luogo di celebrazione del processo, nonché il contenuto dei capi di imputazione. La vittima va, altresì, resa edotta dell'eventuale scarcerazione o dell'evasione dell'autore del reato, nonché della misure poste in essere per la sua protezione (Considerando nn. 32 e 33)³⁴.

Allo scopo di rendere effettiva la garanzia all'informazione, l'offeso che non comprende la lingua può beneficiare di un servizio di interpretazione e traduzione

davvero amplissimo e si snoda in una molteplicità di direzioni, prescrivendo – nell'ottica dell'armonizzazione europea – obblighi informativi e di assistenza, di protezione e diritti partecipativi al procedimento».

³¹ S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 8, sottolinea come, al fine di garantire un adeguato *standard* di tutela alla vittima, sia prioritario assicurare ad essa il diritto di comprendere e di essere compresa, quale prerogativa prodromica a qualsiasi altro diritto riconosciute dal legislatore europeo.

³² S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 8, evidenzia che solo in ipotesi eccezionali, quale quella di un unico caso che coinvolga un numero elevato persone, le informazioni necessarie alla vittima dovrebbero venire fornite o tramite la stampa, un sito *web* ufficiale o qualsiasi altro canale di informazione.

³³ L'art. 5 Dir. 2012/29/UE specifica che l'avviso di ricevimento della denuncia dovrà indicare gli elementi essenziali del reato, nonché riportare gli estremi della denuncia stessa.

³⁴ S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 12, definisce la previsione dei *Service rights* come la parte integrante della protezione che gli Stati membri sono obbligatoriamente tenuti a riconoscere alla vittima.

ogniquale volta la sua presenza sia richiesta dagli organi inquirenti o dal giudice, nonché previa richiesta dello stesso in ogni altro caso in cui lo ritenga necessario (art. 7 par. 2 Dir. 2012/29/UE).

Una prerogativa particolarmente rilevante e preminentemente finalizzata ad evitare il paventato rischio di vittimizzazione secondaria è quella di ricevere sostegno da parte di servizi di assistenza³⁵, sin dai primi contatti della vittima con l'autorità e in forma completamente gratuita, sia nel corso del procedimento penale che in seguito ed indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia (art. 8 par. 1 Dir. 2012/29/UE). La principale funzione svolta dai servizi in parola è quella di informare la vittima del reato sui propri diritti, assicurando alla stessa il necessario sostegno emotivo e psicologico, nonché fornendo utili indicazioni in ordine ai profili pratici scaturenti dal reato³⁶.

Alla vittima sono altresì garantiti diritti che consentono la sua concreta partecipazione nel procedimento penale che la riguarda. All'uopo, la Direttiva stabilisce il diritto dell'offeso ad essere ascoltato per fornire elementi di prova, a norma delle disposizioni di diritto nazionale, che rappresenta un momento di fondamentale importanza perché il soggetto si riconosca e venga riconosciuto come vittima (art. 10 Dir. 2012/20/UE), oltre al diritto di chiedere il riesame delle decisioni di non luogo a procedere offrendo all'autorità procedente le informazioni del caso (art. 12 par. 5 Dir. 2012/29/UE)³⁷.

Ogni Stato membro dovrebbe poi provvedere al rimborso delle spese di procedimento, garantendo altresì alla persona offesa la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, onde favorire l'intervento concreto dell'interessato nel giudizio che lo riguarda (art. 15 Dir. 2012/29/UE), nonché il diritto ad ottenere una decisione in riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato (art. 16 Dir. 2012/29/UE). Nel corso del procedimento, ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare misure volte alla protezione della vittima e dei suoi familiari, onde evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta; eludere il pericolo di ritorsioni o intimidazioni; proteggere la dignità personale del dichiarante nel corso delle escussioni (art. 18 Dir. 2012/29/UE)³⁸. In particolare, il legislatore europeo impone di assicurare all'offeso il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato, mediante apposite tecnologie di comunicazione che consentano alla vittima di essere sentita senza la sua necessaria presenza fisica nei locali in cui si celebra il processo, sempre che la compresenza non sia richiesta dai connotati del procedimento penale (art. 19 Dir. 2012/29/UE)³⁹.

³⁵ S. CONIGLIARO CIVELLO, *La nuova normativa europea*, cit., p. 4, sottolinea come i servizi di assistenza possano essere costituiti negli Stati membri sotto forma di organizzazioni pubbliche o non governative e organizzati su base professionale o volontaria.

³⁶ S. CONIGLIARO CIVELLO, *La nuova normativa europea*, cit., p. 4, evidenzia che alle persone particolarmente vulnerabili dovrebbe assicurarsi una assistenza specialistica, comprendente anche l'individuazione di una sistemazione in un luogo sicuro, nonché assistenza medica e legale. S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 13, rileva che la previsione di servizi di assistenza «rappresenta una sfida per molti sistemi nazionali, tanto essenziale sul piano della tutela alle vittime quanto costosa sul piano economico».

³⁷ Il legislatore europeo specifica che il diritto al riesame delle decisioni di non luogo a procedere dovrà intendersi solo rispetto a quelle assunte da pubblici ministeri e giudici istruttori oppure agenti di polizia.

³⁸ Sul punto, cfr. S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p.16.

³⁹ S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 16, parla, al riguardo, di «diritto alla protezione nel procedimento e dal procedimento».

Il medesimo scopo è altresì sotteso alla disposizione volta ad evitare che la persona offesa dal reato sia sottoposta a numerose compulsazioni suscettibili di determinare, oltre che tensione emotiva, anche il pericolo di inquinamento del contributo conoscitivo offerto, prevedendosi espressamente la necessità di ridurre le audizioni durante la fase investigativa a quelle strettamente necessarie alla prosecuzione del procedimento (art. 20 Dir. 2012/29/UE), alle quali l'interessato potrà presenziare accompagnato dal suo legale rappresentante e da una persona di sua scelta, salvo decisione contraria motivata⁴⁰.

In ogni caso, tali garanzie non debbono pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, «*ma il delicato bilanciamento è lasciato alle valutazioni degli organi nazionali*»⁴¹.

4. LA PECULIARE TUTELA ASSICURATA ALLE VITTIME VULNERABILI

Dopo aver offerto una ampia definizione alla categoria “vittima del reato”, la Direttiva 2012/29/UE prescrive che, per determinati soggetti aventi specifiche esigenze di tutela, sia messa in atto da parte degli Stati membri una valutazione individuale volta a determinare le misure speciali cui gli stessi potrebbero venire sottoposti nel corso del procedimento (art. 27 par. 2 Dir. 2012/29/UE)⁴². Anzi, per talune categorie di vittime, la sussistenza di specifiche esigenze deve addirittura presumersi. All'interno di questa cerchia, persone offese particolarmente vulnerabili anzitutto sono i minorenni, la tutela dei quali rappresenta un interesse preminente di ogni Stato membro e, come tale, deve essere garantita sia nel processo che fuori da esso (artt. 22 e 24 Dir. 2012/29/UE). Onde evitare una pregiudizievole reiterazione delle escussioni dell'infradiciottenne nel procedimento penale, tutte le sue audizioni dovrebbero essere videoregistrate e ritenute utilizzabili come prova in sede processuale. Rientrano altresì nel novero dei soggetti particolarmente vulnerabili, da salvaguardare con specifica attenzione dal rischio di vittimizzazione secondaria, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere e le vittime nelle relazioni strette (Considerando nn. 16, 17 e 18). Tali categorie dovrebbero godere di particolari misure di protezione durante tutto l'arco del procedimento penale, tranne nel caso di peculiari esigenze operative o di urgenza di ascoltare la vittima o di necessità di evitare danni a terzi o un pregiudizio per il procedimento (art. 23 Dir. 2012/29/UE).

Il legislatore europeo ha espressamente previsto specifici accorgimenti che rappresentano le linee-guida cui ciascuno Stato membro dovrebbe uniformarsi, con la facoltà addirittura di ampliarne il novero o la portata. La Direttiva 2012/29/UE – dal canto suo – prevede, quali guarentigie minime, che le audizioni della vittima particolarmente fragile si tengano in locali adeguati, che vengano effettuate da parte di

⁴⁰ Si precisa che la normativa europea, nell'ottica di proteggere la vittima del reato da ulteriori ed inutili *stress* emotivi, prevede che anche le visite mediche cui la persona offesa può venire sottoposta debbano avere luogo solo se strettamente necessarie.

⁴¹ Così S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva*, cit., p. 16.

⁴² M. E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE*, cit., p. 1789 e ss., evidenzia la necessità di un bilanciamento di garanzie facenti capo ad autore e persona offesa dal reato, affermando che «*il paradigma processuale attento alla tutela della vittima non deve essere modulato secondo lo schema dei vasi comunicanti (ovvero del travaso di garanzie dalla posizione dell'imputato a quella della vittima) né secondo lo schema di una improbabile simmetria tra i due soggetti, ma secondo un modello costituzionale di checks and balances, nella ricerca di un equilibrio ideale che è il sacro graal del processualista*».

operatori specializzati e che, se possibile, ogni vittima venga sempre ascoltata dalla stessa persona.

Peculiari garanzie sono poi previste per coloro i quali abbiano subito violenza sessuale, violenza di genere e violenza nelle relazioni strette, le cui audizioni – salvo se tenute da un magistrato – dovrebbero essere effettuate da persona dello stesso sesso, qualora la vittima lo desideri e sempre che non venga pregiudicato lo svolgimento del processo⁴³.

5. TALUNE DISCRASIE RILEVABILI TRA ORDINAMENTO ITALIANO VIGENTE E STATUTO EUROPEO DELLA VITTIMA DEL REATO

Il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere alla ratifica della Direttiva 2012/29/UE è stato individuato nel 16 novembre 2015. Solo in data 15 dicembre 2015, con il decreto legislativo n. 212, l'Italia ha adempiuto alle prescrizioni comunitarie dando “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP”⁴⁴. Un passo questo che, si ritiene, il legislatore nazionale non poteva esimersi dal compiere, anche in virtù del fatto che il fondamento normativo della necessità di accordare una tutela rafforzata alla vittima dall’impatto negativo del processo è ravvisabile nella stessa carta costituzionale e, in particolare, nel disposto di cui all’art. 2 Cost⁴⁵.

Ciononostante, è stata rilevata una considerevole «*distanza culturale*» tra il nostro ordinamento e i contenuti della Direttiva, la quale propone tra l’altro delle definizioni aperte, ad esempio quella di vittima vulnerabile, suscettibili di spalancare le porte all’opera creativa della giurisprudenza di merito e di legittimità, con una conseguente potenziale lesione del principio di legalità⁴⁶.

Viceversa, il legislatore nazionale ha mostrato una evidente riluttanza persino nell’impiego del termine “vittima” nel codice di rito, nel quale la parola ha fatto la sua prima comparsa solo in occasione della novella legislativa del 2009, che ha integrato il disposto dell’art. 498 comma 4 *ter* c.p.p.⁴⁷; l’offeso, dunque, non ha ancora trovato uno spazio effettivo in un sistema processuale come quello interno, che contrappone due

⁴³ Al riguardo, S. CONIGLIARO CIVELLO, *La nuova normativa europea*, cit., p. 6.

⁴⁴ Il d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212 entrerà in vigore il 20 gennaio 2016.

⁴⁵ M. E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE*, cit., p. 1789 e ss., la quale ha altresì rilevato che «*si conferma la configurazione del diritto processuale penale come diritto costituzionale applicato e parallelamente emerge una più ampia e per certi versi nuova dimensione costituzionale del processo penale, quale luogo di tutela dei diritti fondamentali della vittima, così come di tutti gli esseri umani che partecipano al processo*».

⁴⁶ In tal senso, M. E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE*, cit., p. 1789 e ss., la quale rileva il rischio di una crisi della legalità, che verrebbe aggravata dalla «*adozione, nell’applicare la direttiva, del metodo flessibile tipico del diritto sovranazionale, di un approccio aperto a integrazioni giurisprudenziali e alla riscoperta di un ruolo quasi medievale della dottrina*». L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012, p. 36, sottolinea che, in materia di tutela della vittima del reato nel procedimento penale, «*lo “stato dell’arte” della legislazione italiana risulta quanto mai arretrato*».

⁴⁷ Così L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima*, cit., p. 34, il quale rileva altresì che il legislatore italiano ha scelto di dividere l’unitarietà del concetto di “vittima” «*in più di una versione e con parole dal tasso di tecnicismo maggiore (“persona offesa”, “danneggiato dal reato”, parte civile)*»: sono fattori interpretabili quali sinonimi di un approccio atto a marginalizzarne la posizione all’interno degli equilibri del processo».

protagonisti fondamentali – accusa e difesa – senza lasciare alla vittima margine di manovra alcuno, se non quello della trattazione in sede penale delle questioni risarcitorie civili⁴⁸. All'uopo, i poteri che il codice di rito riconosce alla persona offesa dal reato appartengono sostanzialmente a due categorie: da un lato, prerogative di impulso, riconducibili sostanzialmente alla facoltà di attivare il procedimento penale e di controllarne l'epilogo; dall'altro lato, prerogative inerenti alla ricerca della prova, potendo l'offeso supportare la pubblica accusa nell'accertamento dei fatti⁴⁹. Relativamente a quest'ultimo profilo, si rammenta infatti che, in fase di indagini preliminari, la persona offesa può nominare un difensore per l'espletamento delle investigazioni prescritte dal codice di rito.

Una lacuna reale, riscontrabile nel complesso di tutele ad oggi accordate alla vittima del reato dall'ordinamento processualpenalistico interno, è rinvenibile nella totale carenza di garanzie di riduzione, al numero strettamente necessario, delle audizioni nel corso della fase investigativa⁵⁰. Basti pensare che l'ipotesi speciale di incidente probatorio calibrata sui casi di peculiare vulnerabilità di cui all'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. presenta un irrisolto difetto di coordinamento rispetto al disposto di cui all'art. 190 *bis* c.p.p., «con il risultato paradossale di una accresciuta esposizione del soggetto vulnerabile ai rischi di vittimizzazione secondaria»⁵¹.

Allo stesso modo, la previsione dell'art. 299 comma 4 *bis* c.p.p., secondo cui per i delitti commessi con violenza alla persona si procede alla notificazione all'offeso della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare coercitiva, realizza una protezione insoddisfacente delle esigenze conoscitive della vittima del reato rispetto alle vicende cautelari, imponendo inoltre eccessivi oneri all'imputato il cui inadempimento è gravato da sanzioni⁵².

Un primo passo verso il riconoscimento effettivo di una tutela rafforzata per la vittima del reato è rappresentato, nell'ordinamento interno, dall'emanazione della legge n. 172/2012 di ratifica della «*Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*», la quale ha introdotto talune timide modifiche a presidio della posizione del minore offeso da specifici delitti lesivi della sfera sessuale⁵³. Nello

⁴⁸ L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima*, cit., p. 35, evidenzia come una delle rarissime occasioni in cui il legislatore interno abbia preso in considerazione «un concetto "puro" di vittima» deve considerarsi il caso della disciplina sulla competenza del Giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), che mira a garantire una giustizia «declinata a favore del tentativo di ricucire le piccole ferite sociali aperte con reati a basso impatto criminale», cercando di valorizzare il ruolo processuale della persona offesa. L'A. rileva altresì che il legislatore interno, «per predilezione culturale», ha adottato «un rito adversary incentrato sull'agone tra due soli soggetti, accusatore e accusato, con la conseguenza di porre gli altri, in primo luogo la vittima, nel secondario ruolo di comprimari».

⁴⁹ Al riguardo, L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima*, cit., p. 43, evidenzia che una peculiare forma di partecipazione dell'offeso all'esercizio dell'azione penale, di regola prerogativa del solo pubblico ministero, è prevista dalla normativa di riferimento per la celebrazione del procedimento penale avanti al Giudice di pace. Invero, in ordine agli illeciti perseguibili a querela di parte, la vittima può presentare un ricorso immediato (contenente la descrizione del fatto e l'indicazione del reato che si assume commesso), ottenendo così la citazione diretta della persona cui è attribuito il reato avanti al giudicante.

⁵⁰ Trattasi di «un autentico monito per il nostro Paese» secondo S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato*, cit., p. 885.

⁵¹ M. E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE*, cit., p. 1789 e ss.

⁵² M. E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE*, cit., p. 1789 e ss., definisce irragionevoli tanto gli adempimenti quanto le sanzioni a carico del soggetto imputato nel caso di omesso adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 299 comma 4 *bis* c.p.p.

⁵³ S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato*, cit., p. 885, sottolinea che la novella del 2012 ha ampliato i casi di ricorso all'incidente probatorio ex art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 398 comma 5 *bis* c.p.p. estendendolo, a titolo esemplificativo, alla fattispecie di nuovo conio di adescamento di minori (art. 609 *undecies* c.p.). Non si è colta l'occasione per ristabilire una piena

specifico, la novella contiene peculiari previsioni in ordine alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni dell'infradiciottenne nel corso delle indagini preliminari, statuendo che pubblico ministero, polizia giudiziaria e difensore si avvalgano dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile⁵⁴, allo scopo di proteggere la fragile personalità del soggetto escusso da forme di audizione troppo invasive e potenzialmente pregiudizievoli.

Se, da un lato, deve certamente condividersi la scelta di potenziare le garanzie offerte al soggetto fragile per eccellenza nella delicata fase delle indagini preliminari, per sua natura la meno garantita perché non giurisdizionalizzata, dall'altro lato, si rimarca ancora la carenza nell'ordinamento processualpenalistico nazionale di una regola volta a ridurre la possibilità di audizioni in assenza dell'organo giudicante⁵⁵. Al riguardo, la Direttiva n. 2012/29/UE lancia il monito agli Stati membri di attivarsi perché le audizioni del minore vittima nel corso delle indagini costituiscano sempre oggetto di registrazione audiovisiva utilizzabile come prova in sede processuale (art. 24 par. 1 lett. a) Dir. 2012/29/UE). Trattasi di un'operazione concretamente semplice e, per sua natura, estremamente efficace ad evitare escussioni reiterate o con modalità pregiudizievoli per la personalità del dichiarante.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente la discrasia sussistente tra la normativa interna e quella europea, ulteriormente amplificata da pronunce di merito e di legittimità che – tra l'altro – hanno ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dai minori vittime del reato all'esperto in assenza dell'autorità giudiziaria, facendo appello all'opportunità di evitare all'escusso il turbamento psichico derivante da un'audizione diretta⁵⁶. In particolare, la principale differenza sussistente tra l'attuale ordinamento europeo e quello processualpenalistico nazionale consiste nella circostanza che il primo riconosce la partecipazione nel procedimento quale «*“macrodiritto” dell'offeso, come tale meritevole di immediata attuazione pro vittima*»; mentre il secondo appare caratterizzato da un codice di rito che riconosce garanzie «*in modalità spot*»⁵⁷, connotate da una frammentarietà che rischia di vanificare l'effettività delle forme di tutela previste⁵⁸.

corrispondenza tra le ipotesi di cui all'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. e quelle di cui all'art. 398 comma 5 *bis* c.p.p., divaricandosi ulteriormente la forbice tra le previsioni delle due disposizioni: invero, quest'ultima non è stata implementata con i riferimenti alle fattispecie di cui agli artt. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 600 *quater* c.p. (detenzione di materiale pornografico).

⁵⁴ Si allude all'aggiunta del comma 1 *ter* all'art. 351 c.p.p., che prevede l'assunzione di informazioni da persone minorenni da parte della polizia giudiziaria con l'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile; del comma 1 *bis* all'art. 362 c.p.p., il quale, per i delitti di cui all'art. 352 comma 1 *ter* c.p.p., prevede che il pubblico ministero nell'assunzione di informazioni da minori si avvalga dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile e del comma 5 *bis* all'art. 391 *bis* c.p.p., che estende la medesima previsione alle ipotesi di audizione da parte del difensore.

⁵⁵ S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato*, cit., p. 886, evidenzia una forte contraddizione tra la legge n. 172/2012 e i principi sanciti dalla Direttiva 2012/29/UE giacché, secondo l'A., le disposizioni di cui agli artt. 351 comma 1 *ter*, 362 comma 1 *bis* e 352 comma 1 *ter* c.p.p. determinerebbero un «*potenziamento delle audizioni in assenza del giudice*».

⁵⁶ L'osservazione è di S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato*, cit., p. 888, il quale rileva che un legislatore attento all'esigenza di tutela della personalità del minore e di garanzia del corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale avrebbe dovuto imporre il ricorso alla registrazione audiovisiva delle audizioni del minore nel corso delle indagini preliminari.

⁵⁷ H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 2, enumera tra le principali garanzie di partecipazione al procedimento accordate alla vittima del reato nell'ordinamento nazionale: l'accesso al registro delle notizie di reato (art. 335 comma 3 c.p.p.); la possibilità di ricevere informazioni circa l'eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero (art. 408 comma 2 c.p.p.); la dichiarazione di opposizione del querelante rispetto all'eventuale richiesta di decreto penale di condanna (art. 459 comma 1 c.p.p.); la

Si resta, dunque, in attesa di un intervento normativo attuativo delle previsioni di cui alla Direttiva 2012/29/UE da parte del legislatore nazionale, che aprirà inevitabilmente il varco alla necessità di compiere profonde opere di razionalizzazione sistematica, onde conformare l'ordinamento processualpenalistico interno ai principi ispiratori dello Statuto europeo della vittima del reato.

Taluno suggerisce l'opportunità di introdurre misure volte al sostegno delle prerogative processuali dell'offeso in quanto tale, svincolandoli dalla sua eventuale costituzione di parte civile; di riformare quegli istituti non tradizionalmente rivolti alla vittima del reato come naturale destinatario: si pensi, a titolo esemplificativo, al regime delle nullità e alla disciplina dei riti alternativi; di prevedere l'obbligo di notificare, al momento dell'inizio del procedimento, alla persona offesa una informativa finalizzata a mettere la stessa a conoscenza dei propri diritti come riconosciuti dalla legge, oltre che di individuare forme obbligatorie di assistenza legale simili alla nomina del difensore di ufficio per l'imputato⁵⁹.

Molto, dunque, c'è ancora da fare, specie in riferimento al ruolo della vittima del reato nell'ambito dei procedimenti speciali deflativi del dibattimento, giacché costruiti su uno scambio «di garanzie e premi»⁶⁰ tra imputato e processo. Ciò nella consapevolezza che i margini di manovra, nell'ordinamento processualpenalistico interno, per poter introdurre ulteriori e nuove garanzie a tutela dell'offeso non mancano, in particolare, per quanto attiene ai riti alternativi.

Non appare, tuttavia, sufficiente accedere ad una interpretazione delle norme locali conforme ai principi europei, ma risulta quanto mai necessario un «ampio ripensamento legislativo», in grado di riformare radicalmente e in una logica di sistema il ruolo della vittima del reato nel processo penale⁶¹.

notifica del provvedimento di fissazione di incidente probatorio (art. 398 comma 3 c.p.p.). L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima*, cit., p. 48, rileva l'assenza di una tutela sistematica in favore della persona offesa dal reato, con la conseguenza che nell'ordinamento processualpenalistico interno sussistono «*“punte di eccellenza” nei meccanismi di salvaguardia*», cui si contrappongono «*numerose dimenticanze che espongono il nostro modello a censure rispetto agli standard sovranazionali*».

⁵⁸ H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 2, evidenzia la possibilità per le norme contenute nella Direttiva 2012/29/UE di colmare le lacune dell'ordinamento interno, assicurando diritti partecipativi laddove la legislazione locale non ponga specifici divieti. L'A. prende, a titolo esemplificativo, in considerazione il ruolo della vittima del reato nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti: a fronte dei contenuti dell'art. 447 c.p.p., il quale non impedisce la partecipazione nel giudizio di patteggiamento dell'offeso e delle norme della Direttiva 2012/29/UE, la quale attribuisce diritti partecipativi allo stesso, la vittima del reato che abbia avuto conoscenza del procedimento potrà prendervi parte, essere ascoltata e depositare memorie. In realtà – prosegue l'A. – tale ultima possibilità appare concretamente del tutto residuale, giacché non sussiste alcun obbligo di notifica all'offeso della fissazione dell'udienza in cui si decide sull'istanza di patteggiamento. L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima*, cit., p. 48, ravvisa – per contro – un rischio nel porre l'accento nella posizione della persona vittima del reato all'interno del nostro ordinamento processualpenalistico, identificabile nella «*corrispondente potatura dei diritti dell'imputato*», potendo così divenire un sistema che garantisce solo giustizia sommaria.

⁵⁹ Al riguardo, cfr. L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima*, cit., p. 53.

⁶⁰ L'espressione è di H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 2.

⁶¹ L'auspicio è di H. BELLUTA, *Per piccoli passi*, cit., p. 2, il quale sottolinea che proprio la disciplina dei procedimenti speciali, a differenza di quella ordinaria, sembra garantire maggiori possibilità per una composizione di interessi contrapposti, collocando la vittima «*su uno dei piatti che rappresentano la bilancia della giustizia penale*».

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
